



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA
GRANDE **ITALIA**

Regolamento Comunale per il funzionamento degli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 23.05.2019

INDICE SISTEMATICO

Principi generali

Art. 1 - Finalità e contenuti

Titolo I - Istituti di consultazione popolare

Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

Art. 3 - Istituti di consultazione popolare: Petizioni

Art. 4 - Istituti di consultazione popolare: Consigli comunali aperti

Art. 5 - Istituti di consultazione popolare: Istanze

Art. 6 - Iniziativa popolare: Modalità di presentazione

Art. 7 - Iniziativa popolare: Raccolta delle sottoscrizioni

Art. 8 - Iniziativa popolare: Esame del Consiglio Comunale

Art. 9 - Assemblee pubbliche: Finalità

Art.10 - Assemblee pubbliche: Convocazione – Iniziativa e Modalità

Art.11 - Assemblee pubbliche: Organizzazione e partecipazione – Conclusioni

Art.12 - Consultazioni mediante questionari: Finalità e metodi

Art.13 - Consultazioni mediante questionari: Organizzazione

Art.14 - Consultazioni mediante questionari: Esito - Utilizzazione

Art.15 - Consulte: Principi

Art.16 - Consulte: Istituzione

Art.17 - Consulte: Sede

Titolo II – Referendum consultivo

Capo I - Norme generali

Art.18 - Finalità

Art.19 - Requisiti

Art.20 - Promozione del referendum

Art.21 - Esame di legittimità e di ammissibilità della proposta

Art.22 - Ammissibilità della proposta referendaria

Art.23 - Raccolta delle firme

Art.24 - Autenticazione delle firme

Art.25 - Presentazione della richiesta di referendum

CAPO II – Svolgimento del referendum

Art.26 – Indizione

Art.27 - Periodi di sospensione del referendum

Art.28 - Revoca del referendum

Art.29 - Disciplina della votazione

Art.30 - Organizzazione e ufficio sezione

Art.31 - Operazioni di voto

Art.32 - Operazioni di scrutinio

Art.33 - Proclamazione dei risultati

Art.34 - Reclami

Art.35 - Pronunciamento del Consiglio

CAPO III – La propaganda per i referendum

Art.36 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

Art.37 - Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni

CAPO IV – Disposizioni finali

Art.38 - Rinuncia della richiesta di referendum

Art.39 - Disposizioni applicabili

Art.40 - Spese

Art.41 - Entrata in vigore

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione della popolazione residente all'attività del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Nel regolamento gli istituti di consultazione dei cittadini sono ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti, senza far venire meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di consultazione popolare.
4. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari si fa riferimento all'art. 12 delle "disposizioni sulla legge in generale" del vigente codice civile.

TITOLO I

ISTITUTI DI CONSULTAZIONE ELETTORALE

Art. 2 - Istituti di consultazione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) Petizioni;
 - b) Consigli comunali aperti;
 - c) Istanze;
 - d) Iniziative popolari;
 - e) Assemblee pubbliche;
 - f) Consultazioni mediante l'invio di questionari;
 - g) Consulte
 - h) Referendum consultivi.

2. Gli istituti predetti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.

Art. 3 - Istituti di consultazione popolare: Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno di età possono rivolgersi, in forma collettiva, e comunque in numero non inferiore a 10, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione va presentata per iscritto all' U.R.P. corredata dal recapito del referente indicato allo scopo.
3. L'U.R.P. ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione Consiliare competente oltre che al Sindaco, al Segretario comunale ed al Responsabile del servizio interessato. Qualora, entro 15 giorni dalla presentazione non riceva dal Sindaco comunicazione scritta di senso contrario, l'U.R.P. cura l'istruttoria acquisendo dagli uffici competenti ogni utile elemento atto sia a valutare meglio le necessità espresse sia l'eventuale tipo di intervento da effettuare da parte dell'Amministrazione comunale e rimette gli atti all'organo competente per le decisioni di merito; ove l'istruttoria fosse preclusa, l'U.R.P. predispose il provvedimento conclusivo di archiviazione per l'organo competente, motivandolo espressamente e pubblicizzandolo successivamente in forma adeguata.
4. Di tutte le petizioni presentate e del loro esito verrà data sintetica notizia nel notiziario comunale mentre ai rispettivi proponenti andrà tempestivamente comunicato il provvedimento conclusivo della procedura.
5. È in ogni caso fatto salvo il potere riconosciuto a ciascun consigliere dal vigente Statuto Comunale e dal Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 4 - Istituti di consultazione popolare: Consigli comunali aperti

1. Il consiglio comunale, al fine di acquisire il parere su specifici problemi, può deliberare la convocazione di consigli comunali aperti. La richiesta di convocazione di consigli comunali aperti può essere presentata anche dai cittadini. In questo caso la raccolta delle firme necessarie, non meno di 150 (centocinquanta), è effettuata su fogli di carta libera, vidimati come di seguito specificato. Ciascuno di essi deve recare, stampato in epigrafe a cura dei promotori, il motivo per cui si intende richiedere la convocazione del consiglio comunale aperto.

I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, in unica soluzione, all'ufficio di segreteria comunale che, dopo aver provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro e la data, acquisisce la firma per vidimazione del Segretario Comunale.

La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati.

Il cittadino proponente appone la propria firma sui fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza.

La firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere o segretario giudiziario, ovvero dal Giudice di pace nonché dal Segretario Comunale, e dal Sindaco o da Funzionari da lui delegati e da Consiglieri Comunali che ne diano preventiva comunicazione scritta al Sindaco.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

Il Segretario comunale, nell'ambito delle proprie competenze, adotta le opportune misure per garantire la disponibilità, secondo orari determinati, dei Funzionari preposti alle autenticazioni.

La richiesta di convocazione del consiglio comunale presentata dai cittadini e verificata regolare dal Segretario Generale viene trasmessa al Presidente del Consiglio che ne cura l'inserimento all'O.d.G. del primo consiglio utile.

2. Il consiglio comunale definisce l'argomento ed il termine entro il quale la seduta dovrà tenersi. Nel caso in cui la richiesta di convocazione venga presentata dai cittadini, il consiglio comunale stabilisce il solo termine entro il quale la seduta dovrà tenersi.
3. Il Presidente del Consiglio stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà la seduta dandone tempestivo avviso tramite la segreteria comunale, oltre agli amministratori in carica anche mediante:
 - a) manifesti esposti all'albo on-line e nelle bacheche istituzionali del Comune presenti sul territorio;
 - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi di informazione.
4. La seduta consiliare, che si svolge secondo le disposizioni risultanti dal regolamento del Consiglio comunale, è aperta dal Presidente del Consiglio che predisporre, d'intesa con i presenti, l'ordine dei lavori; la partecipazione alla seduta consiliare è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione ed agli stessi spetta piena libertà di intervento e di proposta.
5. Le conclusioni della seduta sono riassunte dal Presidente del Consiglio in un apposito documento riportante il parere acquisito che potrà anche articolarsi in più valutazioni, di tale parere dovrà essere fatta menzione nel provvedimento definitivo che l'organo competente adotterà successivamente con il preciso obbligo di motivare adeguatamente ogni eventuale decisione che se ne discosti.
6. Spetta al Presidente del Consiglio ogni potere in merito alla disciplina del dibattito e, ove il predetto disponga la chiusura della seduta, qualunque sia il motivo che la determini, nessuno può arbitrarsi di permanere nel luogo dell'adunanza. Qualora la chiusura della seduta sia disposta dal

Presidente del Consiglio Comunale per motivi di ordine pubblico, la vigilanza urbana è tenuta a prestargli ogni utile assistenza.

Art. 5 - Istituti di consultazione popolare: Istanze

1. I cittadini residenti, le Associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono motivazioni inerenti a specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. Le interrogazioni di cui al presente articolo vanno presentate all' U.R.P. che ne curerà l'assegnazione al Sindaco, al Segretario od al Responsabile del Servizio.
3. Nell'interrogazione gli istanti devono indicare, a pena di irricevibilità, un recapito a cui inoltrare eventuali comunicazioni e se, anziché la risposta scritta da fornire entro 30 giorni, ritengano di acquisire gli elementi conoscitivi richiesti in un incontro con il responsabile del servizio o con il Sindaco o il Segretario comunale; in quest'ultimo caso l'U.R.P. comunicherà all'interrogante la data e l'ora stabilita per l'incontro, da tenersi sempre entro 30 giorni dopo averla concordata con l'interessato.
4. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.
5. Le istanze e le relative risposte che rivestono un interesse più generale saranno adeguatamente pubblicizzate mediante pubblicazione sul notiziario dell' Amministrazione comunale.

Art. 6 – Iniziativa popolare: Modalità di presentazione

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi la sottoscrizione di almeno **1.000** degli aventi diritto di voto per la Camera dei Deputati al 31 Dicembre dell'anno precedente, raccolte nei tre mesi antecedenti al deposito.
2. Il Comitato promotore dell'iniziativa popolare, costituito da non meno di dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di PISTICCI, predispone il testo del progetto e può richiedere alla conferenza dei Capigruppo consiliari di pronunciarsi, prima che la raccolta delle sottoscrizioni sia promossa, sulla ricevibilità del progetto medesimo.
3. Sono dichiarati irricevibili i progetti di atti non di competenza del Consiglio Comunale, ovvero redatti in termini sconvenienti. Sono altresì dichiarati irricevibili i progetti non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 7.

Art. 7 - Iniziativa popolare: Raccolta delle sottoscrizioni

1. La proposta deve essere sottoscritta da almeno **1.000** dei cittadini che abbiano diritto di voto per la Camera dei Deputati al 31 Dicembre dell'anno precedente e deve essere raccolta in moduli preparati secondo i modelli predisposti dal Comune e disponibili presso l'U.R.P. Il testo del progetto deve essere accluso a ciascun modulo ed in ogni facciata del modulo devono essere riportati in modo visibile il titolo del progetto medesimo e le sanzioni in cui si può incorrere chi

appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.

2. Le sottoscrizioni dei componenti il Comitato promotore dell'iniziativa popolare devono essere autenticate a norma di legge. Le successive sottoscrizioni devono essere accompagnate, a cura dei promotori, dall'annotazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di PISTICCI. Ciascun modulo deve essere controfirmato da un componente il Comitato promotore, ad attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni.
3. Il progetto deve essere depositato entro e non oltre tre mesi successivi alla data della prima sottoscrizione autenticata.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le stesse materie per le quali non è possibile indire Referendum consultivo ai sensi dello Statuto Comunale.

Art. 8 - Iniziativa popolare: Esame del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari, se non dichiara il progetto irricevibile ai sensi del presente articolo 6, terzo comma, assegna il progetto di iniziativa popolare alla competente Commissione consiliare e fissa il termine, non superiore a due mesi, entro il quale deve essere concluso l'esame. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla Commissione.
2. Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale il progetto di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione della Commissione consiliare, entro i quattro mesi dal deposito del progetto.

Art. 9 – Assemblee pubbliche: Finalità

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.
3. La disciplina del presente Titolo è integrativa di quella già vigente in materia di accesso alle Informazioni ed agli atti amministrativi finalizzata esclusivamente all'acquisizione di ulteriori, specifiche valutazioni, mediante apposite Assemblee pubbliche, convocate prima dell'adozione di atti e provvedimenti di contenuto prestabilito.

Art. 10 – Assemblee pubbliche: Convocazione - Iniziativa - Modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di decisione del Consiglio.
2. Il consiglio comunale definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone avviso, almeno 8 giorni prima, mediante:
 - a) manifesti esposti all'albo on-line e nelle bacheche istituzionali del Comune presenti sul territorio;
 - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione.
4. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia, il Presidente del Consiglio, l'Assessore delegato per la stessa, i Consiglieri comunali.
5. Le Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini (**non meno di 250**), direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della Costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
6. Per lo svolgimento delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.
7. L'Amministrazione, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 9, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

Art. 11 – Assemblee pubbliche: Organizzazione e partecipazione - Conclusioni

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento di discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del Presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmetterne copia al Presidente del

Consiglio ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta, ed ai Consiglieri Comunali.

5. Il Sindaco, acquisito il parere della competente Commissione Consiliare cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, possono concludere i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali.
7. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta comunale.

Art. 12 - Consultazioni mediante questionari: Finalità e metodi

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare, ai sensi del vigente Statuto, la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal responsabile del servizio.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 13 - Consultazioni mediante questionari: Organizzazione

1. La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La Commissione è così composta:

- a) Sindaco quale Presidente;
- b) Presidente della Commissione Consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
- c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
- d) Segretario comunale;
- e) Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:
 - a) i contenuti sostanziali del questionario;
 - b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.
4. La Commissione:
 - a) approva il testo definitivo del questionario;
 - b) presenza all'estrazione del campione;
 - c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;
 - d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.
5. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione.
6. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:
 - a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale si è proposto indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
 - b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;
 - c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell'unità organizzatrice;
 - d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
 - e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

- f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;
- g) alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art. 14 - Consultazione mediante questionari: Esito - Utilizzazione

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con tutti i mezzi d'informazione a disposizione del comune.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Art.15 – Consulte: Principi

1. L'Amministrazione Comunale al fine di favorire la partecipazione non solo dei gruppi consiliari, ma anche delle associazioni di categoria, dei gruppi sportivi e culturali, del volontariato e della società civile nel suo complesso promuove e favorisce la nascita di Consulte tematiche.
2. Le Consulte operano in piena collaborazione con tutti gli organi politici del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) ed hanno come referente privilegiato l'Assessore e la Commissione Consiliare competente in materia.

Art.16 – Consulte: Istituzione

1. Le Consulte vengono istituite dal Consiglio Comunale in seduta pubblica su motivata proposta fatta dal Sindaco, da un Consigliere Comunale o da un gruppo di associazioni iscritte nell'apposito albo che ne abbiano fatto motivata richiesta al Sindaco. Il Consiglio individua gli ambiti operativi delle Consulte in conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale.
2. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento delle Consulte sono stabilite dal Consiglio Comunale con l'atto d'istituzione delle stesse tramite l'approvazione di un apposito regolamento.

Art.17 – Consulte: Sede

1. Ove possibile il Comune di PISTICCI mette dei locali a disposizione delle Consulte per il loro funzionamento.

TITOLO II REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I - Norme generali

Art.18 - Istituzione

1. Il Referendum consultivo comunale, previsto dello Statuto, è disciplinato dal presente regolamento.
2. Il Referendum consultivo sottopone agli elettori una proposta di soluzione ad un problema mediante l'assunzione di un atto da parte degli organi comunali competenti.

Art. 19 - Requisiti

1. Il Referendum, ai sensi del vigente Statuto Comunale, è indetto quando lo richieda:
 - a) il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente indicazione letterale del quesito;
 - b) qualora vi sia la richiesta da parte **di non meno di 1.000** dei cittadini che hanno diritto di voto per la Camera dei Deputati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
2. Il Referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non è comunque ammesso in relazione a proposte già sottoposte a referendum nel corso di uno stesso mandato amministrativo ovvero già dichiarate illegittime o inammissibili in precedenti consultazioni referendarie.
3. Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto ed è ammessa una sola consultazione referendaria all'anno.
4. Il Referendum non può essere proposto in relazione a questioni attinenti a:
 - a) gli indirizzi politici amministrativi in materia di tributi locali e tariffe;
 - b) attività amministrative di mera esecuzione;
 - c) tutte le altre materie eventualmente previste dallo Statuto Comunale.
5. Il quesito sottoposto dai proponenti agli elettori deve rendere espliciti – ove possibile ed inerente – le eventuali maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione ed indicare le modalità di copertura di tali oneri. A questo fine, i promotori delegati potranno richiedere alla Segreteria Comunale che venga loro tempestivamente indicato l'Ufficio Comunale competente alla determinazione dei suddetti elementi di ordine finanziario. Qualora non sia possibile attendere alla predetta determinazione in via breve, sulla scorta dei dati già in possesso dell'Amministrazione, è possibile che la stessa venga indicata con ordini di grandezza approssimativi.
6. Dell'esito della collaborazione con gli Uffici Comunali viene redatto un apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario. Di tale verbale, o comunque, della relazione presentata autonomamente dal Comitato dei promotori viene redatto, a cura della

Segreteria Comunale, un estratto, la cui copia va inserita in calce ad ogni successivo documento propulsivo l'istanza referendaria.

Art. 20 - Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum, costituiti in Comitato, debbono presentare entro il **15** di **ottobre** di ogni anno apposita istanza scritta al Sindaco, che provvederà a trasmetterla alla Segreteria Comunale che ne dà atto con verbale estratto da un apposito registro, ove le stesse sono iscritte in ordine progressivo alla data di ricevimento, del quale viene rilasciata copia.
2. L'istanza redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data ed il luogo di nascita di almeno 100 elettori residenti nel Comune di PISTICCI e dovrà risultare corredata dai rispettivi certificati di iscrizione nelle liste elettorali. In calce all'istanza dovrà essere indicato il nominativo di uno fra i promotori delegato ad illustrare l'istanza di fronte alla Commissione tecnica di cui al successivo art. 21, nelle forme di cui agli articoli successivi, salvo espressa dichiarazione contraria – e fermo restando il numero massimo di uno – il primo firmatario si intende delegato al ricevimento da parte dell'Amministrazione Comunale di tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. L'istanza deve contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre alla votazione popolare e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da consentire un'agevole ed obiettiva libertà di opzione; al quesito dovrà seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.
4. I cittadini che intendono promuovere un referendum possono richiedere la collaborazione degli uffici comunali per una corretta e compiuta formulazione della proposta referendaria. Tale collaborazione si limiterà all'individuazione e messa a disposizione della documentazione necessaria. Il Segretario Comunale individuerà il Funzionario responsabile del procedimento.
5. Le medesime disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, alle richieste di referendum deliberate dal Consiglio Comunale.
6. Per ogni tornata referendaria non possono essere raccolte le firme per più di tre istanze referendarie legittime ed ammissibili, con il limite di due per ogni medesimo Comitato Promotore, ovvero deliberate più di due proposte consiliari, con il limite di una per ogni medesimo gruppo consiliare promotore.
7. Alla presente disposizione si applicano i seguenti criteri:
 - a) di ogni Comitato Promotore non può essere promossa più di una istanza ove siano state dichiarate legittime ed ammissibili almeno altre due istanze da parte di altrettanti Comitati promotori, ferma in ogni caso la riserva in favore di quelle eventualmente deliberate dal Consiglio Comunale;

- b) l'iscrizione delle istanze eventualmente non ammesse nella tornata referendaria in corso non pregiudica la loro promozione, nel rispetto del loro originario numero di iscrizione, nella tornata immediatamente successiva, salvo, in ogni caso, quanto disposto dal presente regolamento;
 - c) la dissomiglianza fra Comitati Promotori è subordinata alla verifica della mancata identità soggettiva, anche solo parziale, dei rispettivi sottoscrittori.
8. Le deliberazioni consiliari promotrici del referendum che non abbiano sortito una consultazione referendaria nel corso di uno stesso mandato amministrativo devono essere rideliberate dal Consiglio subentrante. Il voto favorevole assicura il mantenimento dell'originario numero d'ordine.

Art. 21 - Esame di legittimità e di ammissibilità della proposta

1. La legittimità e l'ammissibilità della proposta referendaria è espressa in via obbligatoria, vincolante e definitiva dalla Commissione tecnica prevista dal TUEL) e così composta: Segretario Comunale presidente, un esperto in materie giuridiche - Difensore Civico. Qualora non vi sia nel comune la figura del Difensore Civico, gli esperti in materie giuridiche saranno 2. Sono inoltre membri effettivi della commissione tecnica, senza diritto di voto, n°1 consigliere comunale di maggioranza, n°1 consigliere comunale di minoranza e n°1 rappresentante del comitato promotore.
2. Il Sindaco trasmette alla Commissione le proposte di referendum entro il 30 ottobre ovvero, in caso di referendum consiliare, dalla comunicazione dell'esecutività della delibera consiliare.
3. La Commissione è tenuta ad esprimersi entro i 30 (trenta) giorni successivi. Il promotore delegato di cui all'art. 20, comma 2, può chiedere audizione alla Commissione per integrare – fermi restando i termini della proposta – le motivazioni dell'istanza. A tal fine egli sarà convocato dal Presidente per la riunione della Commissione dedicata all'esame di legittimità e di ammissibilità della proposta referendaria. Il promotore delegato ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora la Commissione riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione dell'istanza e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza

Art. 22 - Ammissibilità della proposta referendaria

1. La Commissione tecnica giudica insindacabilmente:
 - a) l'ammissibilità dei quesiti referendari in base alle disposizioni dettate dallo Statuto e dal presente regolamento;
 - b) l'improcedibilità del procedimento referendario in caso di revoca accertata nelle forme e dei termini stabiliti dal successivo art. 28;
 - c) l'improcedibilità del procedimento referendario per la naturale estinzione dei presupposti di fatto e di diritto che ne avevano motivato la proposta.
2. In caso di presentazione di più istanze nel corso di una medesima tornata referendaria, quelle successive alla terza, ad eccezione di quelle deliberate dal Consiglio Comunale, devono essere

trasmesse alla Commissione solo qualora essa abbia rigettato una o più di quelle prime.

3. Il promotore delegato delle istanze di referendum successive a quelle conoscibili dalla Commissione deve confermare per iscritto al Sindaco, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario di cui all'art. 33, la richiesta di ingresso della proposta nella successiva tornata referendaria. La dichiarazione favorevole comporta il mantenimento, a scalare, del numero d'ordine assegnato originariamente alla istanza ed il suo invio alla Commissione entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 20, comma 1, della tornata referendaria immediatamente successiva.
4. Le decisioni della Commissione tecnica devono essere motivate .
5. Le decisioni della Commissione tecnica sono assunte a maggioranza assoluta e devono essere tempestivamente comunicate al promotore delegato.

Art. 23 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme, che riguarda le sole istanze di referendum promosse dai cittadini, è effettuata su fogli di carta libera. Ciascuno di essi deve recare, stampato in epigrafe a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nell'istanza di referendum dichiarata legittima ed ammissibile dalla Commissione tecnica, nonché allegato copia dell'estratto del verbale di cui al precedente art. 19, comma 5.
2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, entro il 15 dicembre, in unica soluzione all'ufficio segreteria comunale che, dopo aver provveduto ad apporvi il numero d'ordine, il timbro e la data acquisisce la firma per vidimazione del Segretario Comunale e li restituisce, entro il 20 dicembre, ai promotori delegati che ne rilasciano ricevuta.
3. La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o decorsi 90 giorni dalla consegna dei fogli vidimati.

Art. 24 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli, di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere o segretario giudiziario, ovvero dal Giudice di pace nonché dal Segretario Comunale, e dal Sindaco o da Funzionari da lui delegati e da Consiglieri Comunali che ne diano preventiva comunicazione scritta al Sindaco.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. Il Segretario comunale, nell'ambito delle proprie competenze, adotta le opportune misure per garantire la disponibilità, secondo orari determinati, dei Funzionari preposti alle autenticazioni.

Art. 25 - Presentazione della richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum, corredata dai fogli di cui all'art. 23, recanti le firme autenticate, deve essere presentata dai promotori al Sindaco entro il (novantacinquesimo) giorno dalla data di consegna dei fogli da parte dell'Ufficio Segreteria Comunale.
2. Un Funzionario della Segreteria comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della richiesta, della data e del deposito documenti. Nel verbale è inoltre indicato, su dichiarazione dei promotori, il numero delle firme raccolte.
3. Il responsabile dei Servizi Demografici accerta tempestivamente che tali firme corrispondano a soggetti aventi diritto.
4. La Commissione tecnica entro 15 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum.

CAPO II - Svolgimento del Referendum

Art. 26 - Indizione

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione tecnica devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
2. Il referendum proposto dai cittadini viene indetto se sono state raccolte, nel termine dettato dal precedente comma 3, dell'art. 23, un numero di firme valide pari **a non meno di 1.000** dei cittadini che hanno diritto di voto per la Camera dei Deputati al 31/12 dell'anno precedente. A tal fine il responsabile degli uffici demografici rilascia apposita certificazione
3. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Sindaco con ordinanza da emanarsi entro un mese, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una giornata di sabato o di domenica dei mesi di maggio, giugno, settembre o ottobre di ogni anno, accorpendo in un'unica data le proposte di referendum dichiarate legittime ed ammissibili nel corso della precedente tornata referendaria. L'atto di indizione, distinto per ciascun referendum, nel rispetto del numero d'ordine, esplicita i quesiti o le proposte da sottoporre agli elettori, specificando, altresì, se gli stessi sono stati promossi dai cittadini ovvero dal Consiglio Comunale.
4. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
5. Il Sindaco provvede a dare notizie del referendum mediante affissione all'Albo Pretorio dei decreti di indizione, entro 5 giorni dalla loro emanazione, nonché mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data del referendum.

Art.27 - Periodi di sospensione del referendum

1. Il referendum non può essere effettuato:
 - a) nei tre mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - c) nei tre mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - d) nei casi di indizione di elezioni politiche, amministrative ed europee nonché di altri referendum e nei tre mesi successivi al loro espletamento.
2. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro 120 (centoventi) giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal precedente art. 26.

Art. 28 - Revoca del referendum

1. Il referendum può essere revocato qualora, entro il 60 (sessantesimo) giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione referendaria, gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto od una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria e ne danno immediata comunicazione alla Commissione tecnica.
2. La Commissione tecnica entro il 50° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione, stabilisce insindacabilmente se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione o se debba comunque procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.
3. Il Sindaco, tramite manifesti o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente agli elettori l'eventuale revoca del referendum.

Art. 29 - Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Hanno diritto di voto tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti civili.
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinati, in quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, dalle disposizioni del Testo Unico delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, nr. 223 e sue modificazioni.

Art. 30 - Organizzazione e ufficio di sezione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale, il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.
3. In ciascuna sezione elettorale, o in più sezioni fino ad un massimo di sei, è costituito un ufficio elettorale composto da un Presidente, da tre scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario. La nomina dei Presidenti di seggio e degli scrutatori verrà effettuata mediante sorteggio dai rispettivi albi il trentesimo giorno antecedente quello della votazione. Ogni presidente di seggio dovrà provvedere alla nomina del Segretario tra coloro in possesso dei requisiti per la nomina a scrutatore.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto per i referendum nazionali. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato al 15% con arrotondamento all'euro inferiore o superiore a seconda che i decimali siano inferiori o superiori a 0,50 centesimi di Euro.

Art. 31 - Operazioni di voto

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6.30 del giorno della votazione. Dalle ore 6.30 alle ore 7 gli incaricati del comune provvedono a consegnare al Presidente, le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascun referendum, devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle C) e D) allegate alla Legge 22 maggio 1978, nr. 199 e successive modificazioni, con la dicitura "Referendum consultivo comunale"
4. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.
5. Esse contengono la proposta formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile, letteralmente riprodotta a caratteri chiaramente leggibili.
6. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverse quante sono le richieste di referendum sottoposte a voto, fino ad un massimo di tre.
7. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta (sì o no) e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
8. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 della giornata fissata dall'atto di indizione del referendum e terminano alle ore 20,00 dello stesso giorno. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

Art. 32- Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio centrale per i referendum di cui all'articolo successivo, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei Comitati o dei Gruppi consiliari comunali promotori del referendum, designati dai rispettivi delegati e capigruppo consiliari.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum si osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione dei referendum.
4. Per le operazioni pre-elettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, nr 570 e successive modifiche.

Art. 33 - Proclamazione dei risultati

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dal Segretario Generale e da due dipendenti comunali.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e , sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) A determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota minima richiesta per la validità della consultazione di cui al comma 1 dell'art. 35
 - b) Al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) Alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale per i referendum si svolgono in sala aperta al pubblico.
4. Le operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum sono registrate in apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici;
 - b) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali.
6. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale per i referendum viene pubblicata dal messo comunale all'Albo pretorio del comune, per 15 giorni.

Art. 34 - Reclami

1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio centrale per i referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di proclamare i risultati.

Art. 35 - Pronunciamento del consiglio

1. Qualora alla votazione abbia partecipato almeno il 50%+1 degli elettori e la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la Giunta Comunale adotta uno schema di provvedimento affinché il Consiglio Comunale si pronunci secondo una delle seguenti modalità:
 - a) approva un ordine del giorno che lo impegna a provvedere, ovvero invita l'organo comunale competente a darvi tempestiva attuazione;
 - b) approva un ordine del giorno che, non recependo alcuna delle proposte contenute nel quesito referendario, dà mandato alla Giunta di ricercare nuove soluzioni che devono essere adeguatamente motivate.
2. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio Comunale, quali petizioni. A questo scopo si osserva il procedimento disciplinato dall'art. 3 del presente regolamento.
3. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio Comunale adotta uno degli atti di cui sopra, il Sindaco convoca il primo firmatario della proposta referendaria per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Essi hanno comunque diritto di intervenire, una volta e non più di quindici minuti complessivi, nel corso dei lavori svolti della seduta consiliare dedicata all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

CAPO III - La propaganda per i referendum

Art. 36 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° (trentesimo) giorno antecedente quello della votazione, sino alle ore 24 del 2° giorno antecedente la votazione.
2. la propaganda mediante l'affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal comune con le stesse modalità delle altre consultazioni popolari.
3. In ciascun centro abitato del comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiori al minimo previsto dal comma secondo dell'art. 2 della Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione della Giunta comunale adottata entro il 35° (trentacinquesimo) giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare una superficie di cm 70X100;
 - b) a ciascun comitato dei promotori di referendum una superficie di cm 70X100.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera b) del comma 4.

Art. 37 - Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà delle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

CAPO IV - Disposizioni Finali

Art. 38 - Rinuncia della richiesta di referendum

1. Il comitato dei cittadini promotore dell'istanza di referendum può rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie fino al momento della pronuncia definitiva della Commissione tecnica. A questo fine, dovrà inoltrare un'apposita istanza scritta al Sindaco corredata dalle firme autenticate, a proprie spese, di almeno i quattro quinti dei firmatari dell'istanza referendaria presentata.
2. Analogamente a quanto stabilito dal comma 1, il Consiglio Comunale potrà deliberare di rinunciare alla prosecuzione delle operazioni referendarie dietro proposta del gruppo promotore sottoscritta da almeno i due terzi dei suoi componenti, arrotondati all'unità superiore.

Art. 39 - Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 51 e 52 della Legge 25.5.1970, nr. 352 e successive modificazioni, contenute norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.

Art. 40 - Spese

1. Le spese per le operazioni elettorali attinenti lo svolgimento dei referendum indetti ai sensi del presente regolamento, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
2. A tali oneri si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.